

-SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE

per il supporto all'attività di monitoraggio della tenuta della contabilità aziendale, secondo la metodologia RICA, da parte dei beneficiari del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2007/2013 (CUP n° FC89C18000260009)

tra

il Centro di Ricerca Politiche e Bio-economia del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito "CREA-PB"), con sede legale in Via Po 14, 00198 Roma, rappresentato dal Dr. Roberto Henke, in qualità di Direttore del CREA-PB, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata,

e

la Regione Lazio, (di seguito "Regione"), con sede in Via del Serafico, 10700, Roma rappresentata dall'Ing. Mauro Lasagna, in qualità di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca e dell'Autorità di Gestione del PSR Lazio 2014-2020, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata.

Premesso che

- il CREA-PB è una struttura del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, che svolge indagini sulle caratteristiche e l'evoluzione delle aree rurali e i rispettivi fattori di competitività; analizza ad ampio spettro le politiche settoriali adottate, valutandone effetti, impatti e modalità attuative; fornisce supporto alle istituzioni pubbliche e private operanti nel settore agro-alimentare, forestale e della pesca; partecipa alla realizzazione di banche dati di settore all'interno del sistema statistico nazionale, producendo studi e pubblicazioni che favoriscano la divulgazione della conoscenza tra le istituzioni del territorio e le filiere produttive;
- il CREA-PB possiede un'esperienza pluriennale in materia di valutazione di programmi di sviluppo rurale, di statistica economica e agraria e di monitoraggio sugli interventi cofinanziati dalla Comunità Europea;
- il CREA-PB con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1708/1965 e con successivo D. L.vo n. 454/1999, è stato designato come "organo di collegamento tra l'Italia e l'Unione Europea" per la creazione e la gestione della Rete d'Informazione Contabile Agricola (RICA);
- la RICA è l'indagine campionaria annuale istituita fin dal 1965 dalla Comunità economica europea con il regolamento n. 79/65/CEE, modificato, da ultimo, dal regolamento (CE) n. 1217/2009;
- la RICA è uno strumento dell'Unione Europea finalizzato a conoscere la situazione economica dell'agricoltura europea e a programmare e valutare la politica agricola comune (PAC); essa rappresenta una fonte informativa, unica e insostituibile, che

consente di raccogliere informazioni omogenee e confrontabili sull'agricoltura nell'Unione Europea;

- il CREA-PB ha sviluppato un specifico software, il programma GAIA, al fine di raccogliere, con la massima semplicità ed efficienza, le informazioni richieste dall'indagine RICA;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2017 il CREA è entrato a far parte del SISTAN - Sistema Statistico Nazionale, istituito con decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, ed è stato quindi riconosciuto come “ente pubblico di informazione statistica”;
- la Regione, con deliberazione della Giunta Regionale n. 412/2008, ha approvato, tra l'altro, i bandi delle misure 112 e 121 del PSR Lazio 2007-2013 i quali prevedono a carico del beneficiario dei contributi il rispetto dell'obbligo *“Tenere, per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dal momento dell'erogazione del primo pagamento autorizzato, la contabilità aziendale secondo gli standard della R.I.C.A.. A tal fine dovrà essere utilizzato l'applicativo informatico denominato GAIA predisposto dall'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) e dallo stesso reso disponibile, o, in alternativa, la modulistica cartacea derivante dallo stesso applicativo. Rendere disponibili i dati relativi alla contabilità aziendale ... entro il 31 gennaio di ogni anno, per i 5 (cinque) anni successivi all'erogazione della prima rata del premio/aiuto...”*;
- il mancato rispetto della tenuta della contabilità RICA e trasmissione dei dati al CREA-PB nei tempi previsti da parte dei beneficiari delle misure 112 e 121 del PSR Lazio 2007-2013 deve essere oggetto di verifica nei controlli ex post, comportando la decadenza parziale del contributo erogato, ai sensi dell'art. 7 del bando pubblico nel caso della misura 112 ed ai sensi dell'art. 4 del bando pubblico nel caso della misura 121, per un importo pari al 3% del contributo concesso secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 161/2010;
- l'Autorità di Gestione del PSR Lazio 2014-2020 con determinazione n. G02630 del 6/3/2017 ha approvato, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 716/2017, il documento “Piano degli Interventi” attuativo della misura 20 “Assistenza Tecnica” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020, il quale ha previsto tra le attività che devono essere sviluppate dall'Assistenza Tecnica all'Autorità di Gestione, un'attività di supporto ai controlli delle operazioni finanziate dal PSR nell'ambito dell'intervento “Gestione controllo ed audit”;
- con determinazione n. G05877 del 04.05.2018 è stato concesso il finanziamento della domanda di sostegno n. 54250339261 presentata dalla Regione a valere sulla misura 20 “Assistenza Tecnica” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 per la realizzazione, nell'ambito dell'intervento “Gestione controllo ed audit”, dell'attività di supporto al monitoraggio della tenuta della contabilità aziendale, secondo la metodologia RICA, da parte dei beneficiari del Programma di Sviluppo Rurale (PSR)

del Lazio 2007/2013” da parte del CREA-PB, assegnando al progetto il codice CUP n. FC89C18000260009);

- l’articolo 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che *“Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*
 - *l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti finalizzata a garantirci che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
 - *l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;*
 - *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;*
- la collaborazione tra la Regione ed il CREA-PB, attraverso la Postazione Regionale per il Lazio, tendente ad ottimizzare l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR), si fonda su criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione;
- con determinazione n. G10489 del 23-08-2018 è stato approvato lo schema del presente accordo;

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art.2

(Norme regolatrici)

1. L’esecuzione del presente Accordo è regolata:
 - a) dalle clausole, patti, oneri e condizioni in esso previste e dalle specifiche tecniche che ne fanno parte integrante e sostanziale;
 - b) dalle norme contenute nel Regolamento per la amministrazione e la contabilità degli enti pubblici (D.P.R. 97/2003) e nel Regolamento sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (R.D. 827/1924), nonché dalle disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (R.D. 2440/1923) e dalle successive disposizioni che nel futuro vengano emanate in materia;

- c) dalle norme del codice civile, dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato e dalle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo codice degli appalti) e s.m.i.;
- d) dalle disposizioni emanate dall'Unione Europea e dalle disposizioni nazionali e regionali;
- e) dalle disposizioni emanate dall'Organismo Pagatore AGEA che disciplinano le concessioni del sostegno nell'ambito del PSR Lazio 2014-2020.

Art. 3

(Oggetto)

1. Il presente accordo ha come oggetto la collaborazione tecnico-scientifica tra la Regione e il CREA-PB per lo svolgimento di attività finanziate dalla misura 20 "Assistenza tecnica" del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014-2020, così come determinate nella relazione tecnica allegata alla domanda di sostegno n. 54250339261 (allegato 1) e relative integrazioni, in particolare la relazione relativa alle spese generali e hardware (allegato 2) e la tabella aggiornata delle attività oggetto dell'accordo, inviata con nota prot. 87890 del 15/2/2018 (allegato 3), secondo le condizioni dettate dal provvedimento di concessione di cui alla determinazione n. G05877 del 04.05.2018 come modificata dalla determinazione n. G10210 del 07.08.2018 (allegati 4 e 5), che formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 4

(Attività ed impegni delle parti)

1. La Regione mette a disposizione la documentazione necessaria per l'individuazione dei beneficiari delle misure 112 e 121 del PSR Lazio 2007-2013 obbligati alla tenuta della contabilità agraria secondo la metodologia RICA.
2. Il CREA-PB mette a disposizione le proprie strutture, il supporto delle proprie competenze e professionalità nonché il personale, i materiali, la documentazione e le banche dati necessarie per lo svolgimento delle attività previste nella relazione tecnica allegata alla domanda di sostegno n. 54250339261 e relative integrazioni (allegati 1 - 2 - 3 al presente accordo e di esso facenti parte integrante e sostanziale) e secondo le condizioni dettate dal provvedimento di concessione, determinazione n. G05877 del 04.05.2018 come modificata dalla determinazione n. G10210 del 07.08.2018 (allegati 4 e 5 al presente accordo e di esso facenti parte integrante e sostanziale) .
3. La Regione ed il CREA-PB si impegnano al rispetto del Regolamento Delegato n. 907/2014 della Commissione Europea, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e

altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro, all'allegato I, punto 3, B), iii), prevede che "A decorrere dal 16 ottobre 2016 la sicurezza dei sistemi d'informazione è certificata in conformità con l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione 27001: Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni — Requisiti (ISO)."

4. Il CREA-PB e la Regione Lazio si impegnano, per le attività di propria competenza, a:
 - rinunciare ad ogni altro finanziamento pubblico proveniente da normative comunitarie, statali o regionali, per l'investimento previsto negli interventi progettuali finanziati con il presente provvedimento;
 - realizzare gli investimenti approvati e finanziati in conformità al progetto allegato alla domanda di sostegno codice 54250339261 secondo il "Quadro Economico Riepilogativo dell'investimento richiesto e ritenuto ammissibile" di cui alla determinazione n. G05877 del 04.05.2018 come modificata dalla determinazione n. G10210 del 07.08.2018 (allegati 4 e 5 al presente accordo e di esso facenti parte integrante e sostanziale) nel rispetto di quanto disposto dalle pertinenti disposizioni unionali, nazionali e regionali, con particolare riferimento alla D.G.R. n. 147/2016, alla determinazione n. G03831 del 15/04/2016, alla determinazione n. G02630 del 6/3/2017, alla determinazione n. G12231 del 07/09/2017 e loro successive modifiche ed integrazioni;
 - consentire il regolare svolgimento dei controlli ed esibire ai funzionari incaricati dell'accertamento, che ne acquisiscono fotocopia, gli originali dei documenti fiscali (fatture, mandati di pagamento, quietanze, ecc.) relativi alle spese sostenute;
 - garantire la pronta reperibilità e la conservazione a norma di legge della documentazione relativa agli investimenti effettuati;
 - ottemperare ad ogni richiesta di dati e notizie relativi alla realizzazione del progetto, necessarie per lo svolgimento delle attività di monitoraggio fisico e finanziario del progetto.
5. Il CREA-PB si impegna, inoltre, a:
 - verificare la corretta contabilizzazione e la validazione sull'applicazione GAIA dei dati contabili relativi a tutte le aziende che hanno beneficiato dei contributi previsti dalle Misure 112 e 121, del PSR LAZIO 2007-2013 fino al V anno successivo alla conclusione dell'anno nel quale è stato effettuato il primo pagamento e che li presentano;
 - assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile, determinato da una eventuale sottostima delle aziende da verificare, senza procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell'intervento.

Art. 5

(Coordinatori e responsabili delle attività)

1. Il Responsabile della Regione per la realizzazione ed il coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo è il Dr. Giuseppe Antonio D'Angelo.
2. Il Responsabile del CREA-PB per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo è il dott. Claudio Liberati in qualità di coordinatore tecnico-scientifico.

Art. 6

(Rimborso delle spese sostenute)

1. La Regione per le attività oggetto del presente Accordo corrisponderà al CREA-PB un importo complessivo di 221.880,00 euro come semplice ristoro delle spese che il CREA-PB dovrà effettivamente sostenere per poter adempiere correttamente alle attività oggetto del presente Accordo di collaborazione.

Art. 7

(Modalità di erogazione)

1. L'erogazione dell'importo di euro 221.880,00 da parte della Regione a favore del CREA-PB avrà luogo, su presentazione da parte del CREA-PB di regolare nota di addebito, riportante il numero CUP, secondo le seguenti modalità e tempistiche di pagamento:
 - a. Annualità 2018: erogazione di un importo massimo pari ad euro 55.470,00 a seguito di presentazione di un report sulle attività svolte che riporti la quantificazione delle contabilità lavorate, comprovata dalla consegna delle banche dati relative alle contabilità lavorate nel corso dell'anno, lo svolgimento delle ulteriori eventuali attività (quali elaborazioni ed analisi, dietro specifica richiesta della Regione, su tematiche di interesse regionale), e l'avvenuta consegna del CD GAIA, comprensivo di Guida rapida e della Modulistica di rilevazione GAIA.
 - b. Annualità 2019 - 2020: erogazione di un importo massimo pari ad euro 55.470,00 per ciascuna annualità, a seguito di presentazione di un report sulle attività svolte che riporti la quantificazione delle contabilità lavorate nel corso dell'anno comprovata in particolare dalla consegna delle banche dati relative alle contabilità lavorate, e lo svolgimento delle ulteriori eventuali attività (quali elaborazioni ed analisi, dietro specifica richiesta della Regione, su tematiche di interesse regionale).
 - c. Annualità 2021: erogazione di un importo pari alla somma residua dei pagamenti effettuati nelle annualità precedenti fino alla concorrenza di euro 221.880,00, dietro presentazione di un report sulle attività svolte che riporti la quantificazione delle contabilità lavorate nel corso dell'anno comprovata in particolare dalla consegna delle banche dati relative alle contabilità lavorate, e lo svolgimento delle

ulteriori eventuali attività (quali elaborazioni ed analisi, dietro specifica richiesta della Regione, su tematiche di interesse regionale).

2. Gli importi per le spese effettivamente sostenute saranno corrisposti al CREA-PB dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), a seguito della conclusione positiva delle procedure stabilite dall'Organismo Pagatore per l'erogazione del sostegno nell'ambito del PSR Lazio 2014-2020, ed in modo specifico della misura 20 "Assistenza tecnica".
3. Le parti concordano che indicazioni riguardo alle modalità di rendicontazione delle spese sostenute dal CREA-PB e di erogazione degli importi spettanti allo stesso Centro di ricerca potranno essere comunicate dalla Regione successivamente alla stipula del presente Accordo in funzione delle disposizioni in materia dettate dall'AGEA, che saranno recepite con propri atti dalla stessa Regione.

Art. 8

(Durata e decorrenza)

1. Il presente Accordo di collaborazione, decorre dalla data di sottoscrizione, e termina il 31 dicembre 2021, data entro cui dovranno completarsi le attività oggetto del presente Accordo.
2. Entrambe le parti hanno facoltà di prorogare la durata del presente Accordo esclusivamente per il tempo necessario per fornire integrazioni ai rapporti conclusivi.

Art. 9

(Proprietà dei risultati)

1. I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà della Regione e del CREA-PB, che potranno utilizzarli nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali.
2. I dati utilizzati per lo svolgimento delle attività ed i loro risultati, nonché quelli provenienti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, se non previo accordo tra la Regione ed il CREA-PB e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
3. Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche, dei risultati conseguiti o, in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Art.10

(Informativa e trattamento dei dati)

1. Ai sensi di quanto previsto dalla legislazione in materia, le parti si dichiarano informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti, automatizzati o cartacei, ai fini dell'esecuzione del presente Accordo.

2. Ai sensi della legislazione in materia, il trattamento di dati è improntato al principio di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme e buone prassi di sicurezza nella gestione e archiviazione della documentazione.
3. Con la sottoscrizione del presente Accordo, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento di dati protetti.

Art. 11

(Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro)

1. Il CREA PB e la Regione Lazio assumono a proprio esclusivo carico tutti gli obblighi verso i propri dipendenti o collaboratori impegnati nelle attività di cui al presente Accordo, in base alle disposizioni legislative ed ai regolamenti vigenti in materia.

Art.12

(Modifiche del programma)

1. Nessuna modifica alle attività oggetto del presente Accordo potrà essere apportata dal CREA-PB e dalla Regione senza il preventivo consenso di entrambe le parti.

Art. 13

(Risoluzione delle controversie e foro competente)

1. Le parti si impegnano a definire consensualmente eventuali controversie che dovessero insorgere tra loro nel corso del rapporto di collaborazione.
2. In caso di mancato accordo è competente in via esclusiva il foro di Roma.
3. Il presente accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra la Regione e il personale del CREA-PB coinvolto nelle attività del presente Accordo.

Art. 14

(Forma dell'atto e registrazione)

1. Il presente Accordo di collaborazione è redatto su supporto informatico, sottoscritto con firma digitale, scambiato tramite PEC.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte del D.P.R. n. 131/1986. In caso di registrazione le spese relative saranno a carico della parte che vi avrà provveduto.
3. L'imposta di bollo è a carico del CREA-PB.

Art. 15

(Norme finali)

1. Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra il CREA-PB e la Regione Lazio si applicano le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto.

<p>Per il CREA-PB Il Direttore del Centro (Dott. Roberto Henke)</p>	<p>Per la REGIONE LAZIO Il Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione Della Filiera e Della Cultura Del Cibo, Caccia e Pesca (Ing. Mauro Lasagna)</p>
--	---